



Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

## **ORDINANZA SINDACALE**

PG n. 22 del 9 agosto 2017

**OGGETTO:** misure di prevenzione e contrasto agli incendi in ambito urbano in relazione alla particolare contingenza climatica dell'estate 2017

Premesso

- che è in corso un'azione interistituzionale che impegna l'Ente ad intraprendere interventi volti a prevenire e contrastare incendi in ambito urbano, attese le perduranti condizioni meteo-climatiche di elevata siccità;
- che per tali interventi di pulizia e di manutenzione di luoghi pubblici, aree verdi ed aree a competenza comunale si sta aggiornando la mappatura cittadina, con la ricognizione dei siti pubblici a rischio di innesco e propagazione di incendio;
- che a tale ricognizione sono impegnati i servizi tecnici centrali e di municipalità, chiamati a massima collaborazione e sinergia, unitamente ad ASIA e Napoli Servizi, nel corso dell'incontro convocato in data 20 luglio u.s. dall'assessorato all'Ambiente con nota n.572620 del 18.07.2017;
- che per quanto attiene i terreni incolti di proprietà privata, privi di qualsiasi intervento di manutenzione e quindi veicolo di inconvenienti igienico sanitari e rischio potenziale per la salute pubblica vige l'Ordinanza Sindacale n.521 del 13.05.2009 che obbliga proprietari, possessori, usufruttuari, conduttori o detentori a qualunque titolo di terreni ed aree libere ubicate nel territorio comunale a tenere detti terreni sgomberi da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe e ad effettuare idonei interventi di pulizia degli stessi;
- che, per l'effetto, l'Unità Operativa di Tutela Ambientale della Polizia Locale ha effettuato azione di controllo del territorio e, nel tempo, sono state disposte successive ordinanze a carico di privati resisi responsabili degli inconvenienti igienico sanitari accertati dai Tecnici di Prevenzione dei Distretti Sanitari cittadini;
- che la diffusione degli incendi nel Paese, da metà giugno all'attualità, sta raggiungendo livelli tali da richiedere provvedimenti impositivi non più solo motivati da ragioni di tutela della salute ma altresì da esigenze di sicurezza pubblica, atteso che l'emergenza di queste settimane non sembrerebbe giustificata solo da una particolare contingenza climatica ma anche dalla mano di eco-criminali e di piromani;
- che, pur rilevandosi essenziale implementare la struttura comunale di Protezione Civile per costituire un nucleo stabile, a competenza concorrente con gli altri livelli di governo, che concorra alla definizione e chiusura di tutte le fasi preparatorie per la piena operatività nelle attività di previsione, prevenzione ed intervento degli incendi boschivi, risulta tuttavia improcrastinabile ordinare misure di prevenzione che riducano la suscettibilità all'innesco ed alla propagazione degli incendi in città.

Ritenuto pertanto di dover applicare il principio di massima precauzione, a scopo cautelativo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica, ordinando misure volte a superare situazioni di incuria del territorio e dell'ambiente;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 353/2000;

Visti gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

### **DISPONE**

è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull'intero territorio comunale fino al 30 Settembre 2017.

### **ORDINA**

A TUTTI I PROPRIETARI - CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di terreni, prati, boschi, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, ubicati nel territorio comunale, di provvedere, al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi, a proprie cure e spese, con decorrenza immediata entro 15 gg dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio di adottare i seguenti interventi di prevenzione:

1. il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree a rischio;
2. assicurare, lungo i propri confini, un'apposita fascia frangi fuoco non inferiore a metri 50 e lo sgombero dei terreni di qualsiasi materiale combustibile;
3. ripulire i terreni della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali), confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri 20;
4. ripulire, a cura degli enti interessati, dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) presente lungo le scarpate stradali, autostradali, ferroviarie;
5. i concessionari delle stazioni di servizio e di serbatoi esterni di gas e gasolio sono obbligati a mantenere priva di vegetazione, per un raggio di circa 20m, l'area circostante;
6. i gestori di cabine elettriche devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive per un raggio non inferiore a metri 10.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nelle predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

### **E' VIETATO INOLTRE**

1. In prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate e in presenza di materiale facilmente infiammabile, nonché lungo le strade: accendere fuochi, usare fuochi d'artificio, lanterne cinesi e mongolfiere, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d'incendio.

In deroga alle precedenti disposizioni di cui al punto 1), è consentito: l'utilizzo di fuochi d'artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, che si deve realizzare a di stanza non inferiore a 1km dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'Ente competente, che dovrà inoltrare comunicazione alla Stazione Carabinieri Forestale competente per il territorio, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo.

2. Per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche parcheggiare sui prati e nei boschi.

3. Gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese.

A chiunque incombe inoltre l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque abbia notizia di un incendio nei terreni e nelle aree libere ha l'obbligo di darne immediato avviso al recapito:

Vigili del Fuoco 115

Carabinieri Forestale 1515

Protezione civile Napoli

Salvo le più gravi sanzioni previste dal codice penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell'art. 17 della legge P.S.

### **DISPONE**

la trasmissione al Servizio Web della presente Ordinanza per la pubblicazione sul sito del Comune di Napoli;

la trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge:

- al Ministero della Salute – Direzione Generale – Servizio di Igiene Pubblica
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque
- alla Regione Campania Settore prevenzione – Assistenza Sanitaria
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC

la trasmissione della stessa al Servizio Autonomo Polizia Locale, per le necessarie attività di vigilanza e controllo, e alla Prefettura di Napoli, per le decisioni che intenderà assumere in merito al coordinamento delle Forze di Polizia del territorio.

L'Assessore all'Ambiente  
Raffaele Del Giudice

Il Sindaco  
Luigi de Magistris

Il Direttore centrale Ambiente,  
tutela del territorio e del mare  
Giuseppe Pulli

firmata digitalmente dal direttore Giuseppe Pulli

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche e integrazioni (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del decreto legislativo 82/2005.